



CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURE ASSICURATIVE

RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
INCENDIO E FURTO

AMAP S.p.A. - Sede sociale: via Volturmo, 2 – 90138 Palermo – tel. 091.279111 – fax 091.279228
C.C.I.A.A. Palermo n° 217770 - Cod. Fisc. e Part. IVA 04797200823 - Capitale sociale iniziale,
determinato ai sensi dei commi 51 e 53 dell'art. 17 della L. 127/97, € 18.576.000,00)



PRELIMINARE
DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono, per:

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione;

POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione;

CONTRAENTE: L'AMAP S.p.A. di Palermo, soggetto che stipula l'assicurazione;

SOCIETA': La società assicuratrice

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società;

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene all'assicurato richiesta di risarcimento;

INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

FRANCHIGIA: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

SCOPERTO: La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico;

COSE: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

DANNO CORPORALE: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

DANNI MATERIALI: Ogni distruzione, deterioramento alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

MASSIMALE PER SINISTRO: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, che abbiano subito lesioni od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

ANNUALITA' ASSICURATIVA: Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza e/o di cessazione dell'assicurazione;

ACCESSORI: Optionals e/o apparecchiature accessorie - di serie o meno - stabilmente fissati sul veicolo, non definiti audiovisivi;

APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI: radioregistratori, mangianastri, giradischi, televisori, radiotelefoni ed altre apparecchiature del genere purché stabilmente fissate al veicolo;

DEGRADO D'USO: Percentuale corrispondente al rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso;

FURTO: Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri;

INCENDIO: combustione al di fuori del proprio focolare con sviluppo di fiamma;

RAPINA: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa;

ASSICURAZIONE A VALORE TOTALE: forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'eventuale applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile;

REGOLA PROPORZIONALE: se l'assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro l'assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non vi sia diversa pattuizione;

VALORE A NUOVO: prezzo del veicolo assicurato desumibile dalla fattura di acquisto se trattasi di autoveicolo sino ad un anno di vetustà. Per autoveicoli superiori ad un anno di vetustà il valore verrà determinato considerando la media tra i valori espressi dall'ultima edizione dell'Eurotax, volumi giallo e bleu;

VALORE ASSICURATO: valore dichiarato in polizza che deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione del contratto fermo restando quanto previsto dalla definizione precedente "Valore a Nuovo".

SEZIONE I

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La società assicura in conformità alle norme della legge 990 e del Regolamento di esecuzione, nonché alle successive modifiche, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà della AMAP S.p.A. ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati.

Per i natanti l'assicurazione copre le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

Art. 2) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art.98 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285;
- nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;
- nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Art. 3) ESTENSIONE TERRITORIALE E LIMITI DI NAVIGAZIONE

Per i veicoli a motore l'assicurazione vale per il territorio degli stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino.

Nel rispetto di quanto sopra, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza

Per i natanti l'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli Stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei, e nei bacini artificiali.

Art. 4) PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo entro sessanta giorni dalla decorrenza della polizza, ferma restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia.

La Società provvede altresì alla consegna dei relativi contrassegni entro i cinque giorni precedenti la decorrenza stessa di cui al successivo art.2 delle Condizioni Valide per le sezioni I e II, fermo restando l'obbligo per il Contraente alla corresponsione del premio dovuto.

Il mancato o ritardato rilascio dei sopracitati contrassegni nei termini previsti dalla presente assicurazione costituirà grave inadempienza contrattuale con tutte le conseguenze, oneri e danni ad essa connessi, ferma restando la decorrenza, efficacia ed effetto della garanzia a tutti gli effetti.

I premi saranno pagati direttamente dal contraente alla società.

Art. 5) SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora la Contraente intende, per un veicolo inserito in polizza sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuta a darne comunicazione all'Impresa, restituendo il relativo certificato di assicurazione, contrassegno, carta verde.

Alla scadenza del contratto, in sede di regolazione del premio quest'ultimo sarà calcolato in misura pari a 1/360 del premio annuo per ogni giorno d'effettiva copertura. Il periodo di osservazione, per il veicolo per il quale sono state sospese le garanzie rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi. Non è consentita la sospensione delle garanzie in caso di furto del veicolo.

Art. 6) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO NATANTI ESCLUSI

In occasione della scadenza naturale del contratto la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione/ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il

- contratto è stato stipulato;
- la firma dell'Assicuratore

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Art. 7) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Per i veicoli la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modello approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976 n. 857, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977 n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Per i natanti la denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 8) GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società provvede, altresì, per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO O DEL NATANTE

In caso di furto del veicolo o del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione ed il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Art. 10) LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Vengono stabiliti i seguenti limiti di indennizzo:

- a) Autovetture, motocicli, autocarri fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico, motocarri, autocaravans;
Euro 2.065.827,59 per sinistro con il limite di
Euro 2.065.827,59 per ogni persona sinistrata e di

- Euro 2.065.827,59 per danni a cose ed animali.
- b) Autocarri oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico, autobus, mezzi speciali:
Euro 2.582.284,49 per sinistro con il limite di
Euro 2.582.284,49 per ogni persona sinistrata e di
Euro 2.582.284,49 per danni a cose ed animali.

Le prestazioni della presente sezione I sono prestate senza l'applicazione di franchigie.

Art. 11) FORMA BONUS/MALUS (AUTOVETTURE)

Tale forma prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti all'Art. 12 del presente Capitolato e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti dalla 1 alla 18^a classe:

Coeff. di determ. del premio	Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
		0 sin.	1 sin.	2 sin.	3 sin.	4 o più sin.
0,40	1C	1C	1A	3	6	9
0,44	1B	1C	1	4	7	10
0,47	1A	1B	2	5	8	11
0,50	01	1A	3	6	9	12
0,53	02	1	4	7	10	13
0,56	03	2	5	8	11	14
0,59	04	3	6	9	12	15
0,63	05	4	7	10	13	16
0,68	06	5	8	11	14	17
0,72	07	6	9	12	15	18
0,76	08	7	10	13	16	18
0,80	09	8	11	14	17	18
0,84	10	9	12	15	18	18
0,89	11	10	13	16	18	18
0,95	12	11	14	17	18	18
1,00	13	12	15	18	18	18
1,20	14	13	16	18	18	18
1,65	15	14	17	18	18	18
2,00	16	15	18	18	18	18
3,00	17	16	18	18	18	18
4,00	18	17	18	18	18	18

All'atto della stipulazione del contratto è assegnato alla classe di merito 13 della su riportata tabella se relativo a veicolo assicurato in forma diversa da quella bonus/malus, ovvero alla classe di merito 14 se relativo a veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure se relativo a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P R.A.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di

risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti della applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo assicurato presso altra Compagnia nella forma bonus/malus, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dalla attestazione di cui all'art. 2 del D.L.23.12.1976, n.857 convertito con modificazioni, nella legge 26.02.1977, n.39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella precedentemente riportata.

Tale criterio si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma bonus/malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale è stata rilasciata l'attestazione, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria bonus/malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni relative alla mancata consegna della attestazione di rischio, in caso di veicolo già assicurato presso diversa Società, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

E' fatto obbligo alla Società di trasmettere, con cadenza trimestrale, la situazione aggiornata, dettagliata per ogni sinistro denunciato, relativamente all'esito del sinistro stesso.

Ogni altra condizione farà riferimento alle norme previste dalla predetta legge n.990 e successive modifiche

Per quanto concerne i veicoli che non vengono ricompresi in tale formula tariffaria, gli stessi si intendono assicurati con tariffa fissa, senza maggiorazioni di pejus e senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Art. 12) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive il periodo di osservazione inizia dal giorno

della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione.

Art. 13) GARANZIE COMPLEMENTARI ALLA RESPONSABILITA' CIVILE

a) Responsabilità Civile dei Trasportati

La Società assicura la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

Tale garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

b) Spese di dissequestro

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 774,69 le spese di assistenza legale sostenute dall'Assicurato per il recupero del veicolo identificato in polizza, a seguito di sequestro del medesimo da parte dell'Autorità Giudiziaria per incidente di circolazione.

c) Soccorso vittime della strada

La Società risponde fino alla concorrenza di Euro 258,23 per evento, dei danni alle parti interne del veicolo identificato in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.

d) Gancio Traino

Quando il veicolo trasportato è un rimorchio, se in sosta e staccato dalla motrice, la garanzia vale per i danni a terzi, per i danni da manovre a mano nonché per i danni derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

SEZIONE 2

COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO

Art. 1) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata, entro i limiti del valore assicurato, per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, ivi comprese le parti di ricambio, gli "accessori" di serie ed optional, stabilmente fissati, conseguenti ad incendio o furto sia totale che parziale.

La garanzia non è operante per gli apparecchi audio-fono-visivi.

L'assicurazione comprende anche la rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia a persone)

Sono parificati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione del furto o della rapina (consumati o tentati) o dalla circolazione del veicolo avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

La Società risponde altresì dei danni che l'azione del fulmine e l'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo assicurato possono cagionare al veicolo stesso, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 2) GARANZIE COMPLEMENTARI ALLA ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO

a) Eventi Socio-politici

L'assicurazione si intende prestata per **i danni da incendio causati** da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo;

b) Eventi Atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai veicoli assicurati identificati in polizza causati da: uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria e marine inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio - quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La presente estensione di garanzia è prestata con lo scoperto per sinistro del 20% con il minimo di Euro 774,69.

c) Spese di rimozione e parcheggio

In caso di furto di un veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 774,69 = per anno assicurativo, le spese documentate disposte dall'Autorità e sostenute dall'Assicurato per la rimozione ed il parcheggio del veicolo dal giorno del ritrovamento dello stesso sino a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento all'Assicurato.

Art. 3) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- b) subiti dal veicolo in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni;
- c) determinati da dolo del Contraente o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- d) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
- e) derivanti da furto - nel caso di ciclomotori e motocicli - per i quali non sia stato impiegato, durante il temporaneo abbandono del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio;
- f) derivanti da furto di "accessori" di serie ed optional, parti di ricambio o singole parti di ciclomotore e motociclo.

Art. 4) DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni lavorativi dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, descrizione dell'entità del danno e l'identificazione di eventuali testimoni.

In caso di furto o di evento socio-politico, inoltre, la comunicazione del sinistro dovrà avere allegata la relativa denuncia inoltrata alle Autorità.

Art. 5) LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro - secondo la quotazione di "Quattroruote" per le autovetture - con il limite del valore indicato in polizza.

E' considerata "perdita totale del veicolo" il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Per i veicoli di prima immatricolazione, in caso di sinistro avvenuto nei primi dodici mesi dalla data della stessa, l'indennizzo liquidabile non sarà quantificato in base al valore commerciale, bensì sarà pari al prezzo indicato nella fattura di acquisto del veicolo medesimo, degli accessori di serie ed optional, con il massimo del valore assicurato indicato in polizza.

b) Danni parziali

I danni parziali saranno liquidati a riparazione avvenuta, in base alle spese documentate prodotte dall'Assicurato

Le parti non riparabili che, per tale motivo sono state sostituite con parti nuove,

saranno liquidate senza tener conto del degrado d'uso dovuto a vetustà o ad usura semprechè dalla data di prima immatricolazione non siano trascorsi più di tre anni.

Se, in caso di sinistro, la riparazione e/o il ripristino del mezzo danneggiato venisse effettuato direttamente dalla Contraente, la Società rimborserà il costo dei materiali utilizzati ed il costo-azienda lordo della manodopera utilizzata per eseguire la riparazione o il ripristino.

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o in officina, l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima che siano trascorsi 5 giorni dalla denuncia di sinistro.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l'Assicurato è tenuto a darne immediato avviso alla Società.

Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso, mentre quanto dovesse essere recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo stesso è stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, ha la facoltà di riacquistare quanto dovesse venire recuperato.

Art. 6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di furto totale la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo senza alcuna deduzione sul danno risarcibile, mentre, in caso furto parziale, l'indennizzo sarà corrisposto con deduzione di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% con il minimo di Euro 103,29 ed il massimo di Euro 258,23.

Art. 7) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia alle Autorità competenti e l'Assicurato abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A., nonché procura a vendere a favore della Compagnia.

La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale potrà richiedere all'Assicurato, prima di corrispondere l'indennizzo, il certificato di "chiusa istruttoria

Art. 8) ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore di mercato -valore commerciale - procedendo al conseguente adeguamento del premio relativo.

Qualora i valori assicurati non dovessero essere accettati dall'Assicurato, quest'ultimo provvederà a comunicare alla Società i valori da assicurare che riterrà

congrui.

CONDIZIONI VALIDE PER LE SEZIONI I E II

Art. 1) LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché di proprietà o locati od affidati alla gestione operativa del Contraente.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa applicata al contratto in sede di offerta.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Eventuali discordanze circa l'inclusione o l'esclusione dei veicoli nel libro matricola dovranno essere analizzate congiuntamente tra le Parti entro 60 giorni dalla evidenza delle discordanze stesse.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia per un 360-esimo del premio totale.

La garanzia è operante anche nel caso in cui un veicolo di proprietà del Contraente non venga tempestivamente iscritto o riscritto dopo precedente cancellazione nel relativo Libro Matricola da parte del Contraente per disguido validamente documentabile.

La regolazione del premio attiva e/o passiva deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa. Tale regolazione, ove necessaria, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa e la eventuale differenza di premio risultante dovrà essere versata entro 30 gg. dalla data di comunicazione. Si precisa altresì che la Compagnia emetterà una pre – regolazione entro 15 gg. dalla scadenza dell'annualità assicurativa al fine di consentire alla Contraente le necessarie verifiche; la stessa si impegna a comunicare eventuali discordanze entro 20 gg. dalla ricezione di tale documento.

Art. 2) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale, dalle ore 00,00 del 1 ottobre 2004 alle ore 00,00 del 1 ottobre 2005 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

La Società si assume comunque l'obbligo di prorogare il presente contratto su esplicita richiesta del Contraente e alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 3) COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio lordo del presente contratto, pari a € _____, viene stabilito in base alla sommatoria dei premi lordi di ogni veicolo/natante indicati nella scheda di offerta della Compagnia aggiudicataria del contratto.

Tale scheda di offerta forma parte integrante del contratto.

Per il calcolo del premio di veicoli/natanti inclusi successivamente alla data di decorrenza del contratto si applicherà la tariffa della compagnia come disciplinato

nella scheda di offerta.

Art. 4) NORME DI RINVIO

Le condizioni della assicurazione che precedono integrano e prevalgono, se più favorevoli all'AMAP, quelle generali e particolari della polizza standard dell'Impresa aggiudicatrice approvate secondo le norme in vigore. Per tutto ciò che non è diversamente regolato valgono le disposizioni di legge.

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole alla Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 5) FORO COMPETENTE

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Palermo.